



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3084

Ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica

N. 90 – 6 aprile 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3084

Ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica

N. 90 – 6 aprile 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3084
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	no
Commissione competente:	II (Giustizia) e III (Affari esteri)
Sede:	referente

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (aperta alla firma a Budapest il 23.11.2001), riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario. Vengono quindi esposti gli elementi e le richieste di chiarimento rilevanti ai fini di una analisi degli effetti finanziari.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalle Commissioni di merito (II Giustizia e III Affari Esteri), come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame svolto in sede referente ¹.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articoli 1-16 del Protocollo

Le norme prevedono, tra l'altro, che ogni Parte del Protocollo adotti le misure legislative e di altra natura necessarie nel proprio ordinamento per la definizione quali reati delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità (artt. 1-7) . Vengono altresì dettate disposizioni riguardanti: la manifestazione del consenso a essere vincolati dal Protocollo, l'entrata in vigore, l'adesione, le riserve e le dichiarazioni, l'applicazione territoriale, la denuncia e la notifica, nonché il coordinamento con le disposizioni della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001,

¹ Cfr. Seduta delle Commissioni II e III del 21 gennaio 2016.

relativa alla criminalità informatica. In particolare, l'articolo 8 del Protocollo dispone che le Parti estendano alle fattispecie definite dagli articoli da 2 a 7 del Protocollo medesimo l'applicazione delle misure previste dagli articoli da 14 a 21 (conservazione rapida, perquisizione, sequestro, raccolta in tempo reale di dati informatici), e da 23 a 35 (estradizione, mutua assistenza, cooperazione nelle attività di indagine) della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

La relazione illustrativa afferma che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, né dalle sue disposizioni derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il Protocollo, all'art. 8, estende modalità di cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest alle fattispecie di reato individuate dagli articoli da 2 a 7 del Protocollo medesimo, andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti derivanti dal Protocollo con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 del disegno di legge di ratifica

La norma integra la disciplina nazionale volta alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni.

In particolare, si prevede che per i fatti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 (pene per i reati di discriminazione razziale) della legge 654/1975, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sulla approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.